

Bruxelles, 31 agosto 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0320 (NLE)**

**11735/18
ADD 1**

PECHE 320

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 608 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 608 final ANNEX.

All.: COM(2018) 608 final ANNEX



Bruxelles, 31.8.2018
COM(2018) 608 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	72724		
Svezia	15979		
Unione	88703		
TAC	88703	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	898		
Germania	3533		
Finlandia	0		
Polonia	833		
Svezia	1139		
Unione	6404		
TAC	6404	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	3748		
Germania	994		
Estonia	19139		
Finlandia	37360		
Lettonia	4723		
Lituania	4973		
Polonia	42444		
Svezia	56979		
Unione	170360		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	14336		
Lettonia	16708		
Unione	31044		
TAC	31044	TAC analitico	Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	5539 1)		
Germania	2203 1)		
Estonia	540 1)		
Finlandia	424 1)		
Lettonia	2060 1)		
Lituania	1357 1)		
Polonia	6378 1)		
Svezia	5612 1)		
Unione	24112 1)		

TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----------------	---

1) Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da *jigging*, dal 1° luglio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	3204		
Germania	1566		
Estonia	71		
Finlandia	63		
Lettonia	265		
Lituania	172		
Polonia	857		
Svezia	1141		
Unione	7340		
TAC	7340	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca	7251		
Germania	806		
Polonia	1518		

Svezia	547	
Unione	10122	
TAC	10122	TAC analitico Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	21758 1)		
Germania	2421 1)		
Estonia	2211 1)		
Finlandia	27130 1)		
Lettonia	13839 1)		
Lituania	1627 1)		
Polonia	6600 1)		
Svezia	29410 1)		
Unione	104996 1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

1) Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia	1013 1)		
Finlandia	8866 1)		
Unione	9879 1)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

1) Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	26710		

Germania	16921
Estonia	31016
Finlandia	13982
Lettonia	37460
Lituania	13551
Polonia	79497
Svezia	51635

Unione 270772

TAC

Non
pertinente

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
